

SCHEMA DI CONVENZIONE

TRA

L'A.O.R.N. Santobono Pausilipon, con sede in Napoli, Via Teresa Ravaschieri, 8 (già Via della Croce Rossa, 8) - 80122 Napoli, legalmente rappresentata dal Direttore Generale p.t., Dr. Rodolfo Conenna, di seguito più brevemente indicata come AORN,

E

L'A.O.R.N. Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta, con sede in Caserta, via Ferdinando Palasciano – 81100 Caserta, legalmente rappresentata dal Direttore Generale p.t., Dott. Gaetano Gubitosa, di seguito più brevemente indicata come AORN di Caserta

PREMESSO

- che l'AORN si trova nella necessità di integrare la propria offerta di prestazioni di chirurgia maxillo-facciale;
- che, per quanto sopra, è stata richiesta all'AORN di Caserta la disponibilità a stipulare convenzione, ai sensi dell'art. 117, comma 2 lett. a), CCNL Area Sanità Triennio 2016/2018, per l'effettuazione di prestazioni professionali in chirurgia maxillo facciale, di detta AORN di Caserta;
- che le parti, come sopra costituite, perseguono il preminente interesse pubblico e operano nel reciproco interesse dell'ampliamento e del miglioramento della capacità di assistenza sanitaria e dell'interesse scientifico, nonché, nel rispetto della normativa vigente e della compatibilità con i propri fini istituzionali;

SI CONVIENE E SI STABILISCE QUANTO SEGUE:

Art. 1

La premessa è parte integrante della presente convenzione;

Art. 2

L'AORN di Caserta, aderendo alla richiesta dell'A.O.R.N., consente a quest'ultima di avvalersi delle prestazioni professionali dei dirigenti medici della UOC Chirurgia Maxillo facciale di detta AORN di Caserta, disponibili ad effettuare prestazioni per attività di Chirurgia Maxillo-facciale presso l'AORN, al di fuori dell'orario di servizio, ai sensi dell'art. 117, comma 2 lett. a), CCNL Area Sanità Triennio 2016/2018.

Art. 3

Le prestazioni consisteranno in attività di valutazione di casi clinici complessi e di compartecipazione alle sedute operatorie con particolare riguardo alla traumatologia dello scheletro facciale, alla patologia malformativa o tumorale di natura odontogena ed alle procedure chirurgiche quali la osteodistruzione.

Le prestazioni professionali saranno effettuate per un fabbisogno orario massimo di 12 ore mensili.

Art. 4

Il Responsabile della presente convenzione per l'AORN è individuato nella persona del Responsabile della UOSD Chirurgia Cranio Maxillo Facciale che riceve la prestazione; lo stesso dovrà utilizzare la convenzione nei limiti strettamente necessari, sovrintendendo all'attività convenzionale e ad ogni altra attività necessaria per la regolare esecuzione delle prestazioni così come indicate in convenzione. Il Responsabile della presente convenzione per l'AORN di Caserta è individuato nella persona del Direttore Generale o suo referente all'uopo delegato che vigilerà affinché le prestazioni siano rese nel rispetto della normativa vigente sull'orario di lavoro, sulla libera professione, e dei dovuti riposi e, comunque, non oltre il limite previsto dalla vigente normativa per la salvaguardia dell'integrità psico-fisica del lavoratore.

In ogni caso, l'attività di consulenza verrà svolta secondo le modalità e gli accordi che saranno stabiliti tra i Responsabili della presente convenzione.

Art. 5

Il personale dirigente medico della AORN di Caserta verrà dotato di badge provvisorio, onde consentire, con sistema oggettivo di rilevazione, la quantificazione delle ore effettivamente rese.

Il personale dirigente medico della AORN di Caserta, nello svolgimento della propria attività, deve uniformare il proprio comportamento alla costante osservanza delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti dell'AORN pena la risoluzione della convenzione in caso di violazione degli obblighi derivanti da detto Codice.

L'AORN si impegna a corrispondere alla AORN di Caserta la tariffa oraria di € 60,00 escluso IRAP.

Art. 6

Il Responsabile della UOSD di Chirurgia Cranio-Maxillo Facciale, quale responsabile del procedimento, che riceve la prestazione, effettua i riscontri contrattuali e liquida la spesa, entro il giorno 5 del mese successivo a quello cui si riferiscono le prestazioni professionali, trasmetterà alla UOC AAGG e alla UOC GEF una nota con la quale comunicherà a consuntivo il numero di ore regolarmente effettuate nel mese precedente, così come rilevate dal badge, e la citata UOC GEF provvederà a versare alla AORN di Caserta, previa fattura, il corrispettivo economico dell'attività, così come definito nel precedente art. 5.

Art. 7

La presente convenzione, di durata annuale, decorre dalla data dell'ultima sottoscrizione delle parti, e potrà essere risolta da entrambe le parti con un preavviso di 30 giorni a mezzo PEC.

Ogni eventuale rinnovo non potrà avvenire tacitamente ma dovrà essere autorizzato con l'adozione di nuovi formali atti.

Art. 8

Le funzioni svolte dal personale dell'AORN di Caserta presso la struttura in convenzione prevedono attività di trattamento dati di cui è Titolare autonomo l'AORN Santobono Pausilipon. Pertanto, è tale Titolare che, senza ricevere istruzioni da altri, stabilisce le modalità e le finalità del trattamento in questione, nonché le misure tecniche e organizzative adeguate a consentire il rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento Europeo 2016/679. Ciò premesso, nello svolgimento dell'attività specificate nella convenzione in oggetto, il suddetto personale non tratterà dati per conto del Titolare di cui egli è dipendente, né tantomeno tale Titolare effettuerà alcun ulteriore trattamento sui dati in questione, bensì, tale personale tratterà i dati esclusivamente in nome e per conto l'AORN Santobono Pausilipon. Ciò atteso, quest'ultima individuerà il suddetto personale quale proprio incaricato/autorizzato al trattamento dei dati personali, rendendo ad egli giusta informativa ex art. 13 GDPR e fornendo le dovute istruzioni secondo la normativa europea. Il personale individuato, se non già adeguatamente formato in materia di Privacy è tenuto ad adempiere agli obblighi di formazione

ai sensi dell'art. 29 del GDPR oppure acquisendo idoneo attestato di formazione da questi sostenuta presso il proprio Titolare.

Ai fini dell'esecuzione della convenzione con la sottoscrizione del presente atto le parti dichiarano di essere state debitamente informative ai sensi del D.lgs. 196/03 e ss. mm.ii. e del Regolamento UE 2016/679. Eventuali ulteriori informazioni sul trattamento dei dati personali possono essere rinvenute sui siti web aziendali dei singoli titolari del trattamento.

Art. 9

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso. Le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della parte richiedente. L'imposta di bollo è assolta in modalità virtuale ad esclusiva cura dell'AORN (Autorizzazione n. 0177553/2012 del 17/12/2012 - Agenzia delle Entrate) che usufruisce delle prestazioni oggetto della presente convenzione.

Art. 10

L'AORN Santobono - Pausilipon è in regime di autoassicurazione; tuttavia, relativamente alla responsabilità civile, professionale e la tutela legale per le prestazioni che saranno rese in esecuzione del presente accordo, saranno a carico dell'AO Santobono, ai sensi delle norme e delle condizioni del CCNL vigente al momento dell'evento sinistro, salvo eventuale diritto di rivalsa nei modi e termini di legge.

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza alla presente convenzione sarà competente il Foro di Napoli.

Art. 11

Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione si applicano le leggi e le norme vigenti in materia.

A.O.R.N. Santobono Pausilipon
Il Direttore Generale
Dr. Rodolfo Conenna

AORN di Caserta
Il Direttore Generale
Dott. Gaetano Gubitosa